# Decreto del Consiglio di Stato che proroga e modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale, al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali

del 24 giugno 2026

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

**I**
La validità dei decreti del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2017, del 15 maggio 2019, del 29 aprile 2020, del 21 aprile 2021, del 18 maggio 2022, del 22 marzo 2023 e del 20 agosto 2025 (BU 19, 2018, 26, 2019, 30, 2020, 20, 2021, 22, 2022, 12, 2023 e 30, 2025) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali, è prorogata fino al 30 giugno 2028.

**II**
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali, allegato ai decreti del Consiglio di Stato, menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 11
[1]Per la copertura delle spese derivanti dall'introduzione ed applicazione del CCL, nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione professionale, al miglioramento della qualifica professionale (…) il finanziamento della sicurezza e salute sul lavoro, è istituito un contributo paritetico, da versare alla CPC in Bellinzona, del seguente ammontare:
a) per tutti i datori di lavoro del cantone Ticino assoggettati al presente CCL: il 5 ‰ (cinque per mille) dei salari versati durante l'anno precedente, ritenuta una tassa minima di fr. 20.00 al mese;
b) per i lavoratori (apprendisti compresi):
   - lo 0.9% della retribuzione lorda, secondo il calcolo AVS, trattenuto da ogni retribuzione dal datore di lavoro per le spese di applicazione;
   - lo 0.1% dello stipendio lordo, secondo il calcolo AVS, trattenuto da ogni retribuzione dal datore di lavoro per i costi di formazione e di perfezionamento professionale. Il contributo è utilizzato per finanziare l'organizzazione di corsi di aggiornamento e corsi sulla sicurezza e previa approvazione della CP di congedi pagati per i lavoratori che vi partecipano, il rimborso delle spese di trasferta e della tassa di inscrizione.

[2]Il datore di lavoro è obbligato a trattenere sul salario del lavoratore il contributo paritetico di cui sopra e a riversarlo alla CPC (…).

(…)

[10]L'introito totale della CPC verrà utilizzato (…) per:
a) l'esecuzione e l'applicazione del CCL compresa l'organizzazione e la realizzazione dei controlli (…);
b) il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale;
c) per la sicurezza e salute sul lavoro;

**III**
Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° settembre 2026 ed è valido fino al 30 giugno 2028.

Bellinzona, 24 giugno 2026

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali** Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 31 luglio 2026.

---

## Decreto del Consiglio di Stato che proroga e modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale, al contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie del Cantone Ticino

del 24 giugno 2026

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

**I**
La validità dei decreti del Consiglio di Stato del 3 maggio 2011, del 19 febbraio 2014, del 23 dicembre 2015, del 9 maggio 2018, del 27 febbraio 2019, del 16 settembre 2020, del 5 ottobre 2022, del 22 marzo 2023, dell'8 maggio 2024 e del 20 agosto 2025 (BU 28, 2011, 15, 2014, 95, 2015, 26, 2018, 16, 2019, 51, 2020, 38, 2022, 13, 2023, 22, 2024 e 30,2025) che conferiscono l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie del Canton Ticino è prorogata fino al 30 giugno 2028.